

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 48/2007
(Atti del Consiglio)

**Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di
estetica e di tatuaggio e piercing).**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 5 dicembre 2007**

Art. 1
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è inserito il seguente:
"2 bis. L'esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 5 comma 1."

Art. 2
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 28/2004 è inserito il seguente:
"6 bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 2 bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell'attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00."

IL PRESIDENTE

Angelo Pollina

IL SEGRETARIO

Giuseppe Del Carlo

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 ottobre 2007, n. 225

Proponente:

Consiglieri Danti, Fossati, Petraglia, D'Angelis, Remaschi, Tognocchi, Parrini, Giorgi, Brogi,
Bugli

Assegnata alla 3[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 15 novembre 2007

Approvata in data 5 dicembre 2007

Diventa legge regionale 48/2007 (atti del Consiglio)